

CCLXXXVII SEDUTA**VENERDÌ 27 GIUGNO 1952****Presidenza del Vicepresidente ERA**

La seduta è aperta alle ore 11 e 45.

FALCHI PIERINA, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

« Interrogazione Colia concernente il completamento della Carta geologica della Sardegna ». (609)

« Interpellanza urgente Pirastu concernente l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna ». (610)

« Interpellanza urgente Torrente concernente la costruzione dello zuccherificio di Oristano ». (611)

« Interrogazione Sotgiu Girolamo concernente il caseggiato scolastico di Uri ». (612)

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: « Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951 ». (164)

PERNIS (P.N.M.) comunica che la Commissione finanze si è riunita nel pomeriggio di ieri e nella mattinata di oggi per esaminare gli emendamenti all'articolo 1 del progetto di legge in discussione. La Commissione, constatato che la spesa grava sul capitolo 80 del bilancio 1952 per l'ammontare di 40 milioni, ritiene di non poter dare parere favorevole al

raddoppio dello stanziamento, salvo che non si facciano proposte di storno da altri capitoli. Sempre in sede di Commissione, il consigliere Giua Angelo, presentatore di uno degli emendamenti, tenendo conto delle difficoltà suddette, ha proposto che lo sgravio totale venga limitato ai contributi unificati, e la Commissione, constatato che a ciò non si oppongono difficoltà tecniche, ha espresso sulla proposta parere favorevole.

L'oratore sottolinea che sarebbe pericoloso concedere oggi un'esenzione totale dalle imposte, perchè, ove avvenimenti del genere avessero a ripetersi, la Regione, avendo creato il precedente, non potrebbe esimersi dall'addossarsi altri gravosi oneri. La Commissione, nell'accettare la proposta avanzata da Giua Angelo, ha ritenuto di lasciare all'Assessore il compito di reperire la somma necessaria per la realizzazione del provvedimento proposto.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*, si rifà alla relazione scritta.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara di non poter accettare i rilievi mossi da Cossu sull'applicazione della legge regionale numero 16. Infatti, tanto nella Provincia di Cagliari quanto in quella di Nuoro la distribuzione del grano è avvenuta in tempo utile per la semina. Invita Cossu, ove ritenga di chiedere notizie più particolareggiate, a presentare un'interrogazione nello svolgimento della quale l'Assessore

risponderà in modo da chiarire ogni aspetto della questione.

Circa le provvidenze a favore degli allevatori, l'Assessore dichiara che sui 9 milioni stanziati per la Provincia di Cagliari e sui 15 milioni stanziati per la Provincia di Nuoro non è stato corrisposto alcun contributo, giacchè è risultato che la moria di bestiame non è stata maggiore di quella riscontrata nelle annate normali.

Circa l'erogazione dei prestiti previsti dalla citata legge regionale numero 16, l'oratore afferma che non risponde a verità l'affermazione di Cossu secondo la quale l'erogazione stessa sarebbe cominciata in coincidenza con la campagna per le elezioni amministrative. L'intervento della Regione in questo settore è stato immediato, come è stato immediato anche quello dell'I. C. A. S.; l'erogazione dei prestiti è cominciata il 31 marzo: nella Provincia di Cagliari ne sono stati erogati 402.

Ricorda quindi i motivi che avevano deciso la Giunta a presentare il progetto di legge in discussione separatamente dalla legge regionale 16 ottobre 1951, numero 16: il più rilevante era il pericolo di provocare — inserendo in quella legge i provvedimenti oggi all'esame — un rinvio da parte del Governo. La misura dell'esenzione proposta dalla Giunta è stata determinata dalla considerazione che si potesse creare per il futuro, in casi analoghi, un precedente gravoso per la Regione. Perciò la Giunta si è attenuta alla misura equa del 60 per cento, stabilendo anche dei limiti per coloro che, essendo in condizioni economiche meno disagiate, hanno potuto più facilmente ripristinare la propria attività.

Dell'emendamento Corona Loddo Claudia - Zucca - Cossu la Giunta accetta la parte concernente la estensione ai Comuni dei benefici della legge.

Concludendo, l'Assessore Corrias fa presente che finora sono state pagate regolarmente quattro rate (quelle di febbraio, aprile, giugno e agosto 1951), mentre dall'ottobre 1951 è in vigore la sospensiva che è stata emanata prima di ottobre e dicembre e prorogata poi anche per le rate di febbraio, aprile e giugno 1952.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Agli agricoltori ed allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali contenute nella legge regionale 16 ottobre 1951, n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione nella misura del 60 per cento delle somme dagli stessi versate per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950.

Il contributo di cui al precedente comma è fissato nella misura del 40 per cento per i proprietari che risultano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1949.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento sostitutivo Corona Loddo Claudia - Zucca - Cossu:

« Agli agricoltori, coltivatori e conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali del 16 ottobre 1951, legge n. 16, è concesso un contributo a carico della Regione nella misura del 100 per cento delle somme dagli stessi versate per contributi agricoli unificati, di competenza 1951, per le imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950.

Lo stesso trattamento è esteso anche ai Comuni per le proprietà terriere da essi possedute nelle predette zone ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Contu-Casu:

« Alle parole "agli agricoltori ed allevatori" sostituire: "ai proprietari ed ai conduttori di aziende agricole e pastorali" ».

Dà poi lettura dell'emendamento aggiuntivo Contu-Casu:

« Dopo le parole: "versate" aggiungere: "o dovute" ».

Dà infine lettura dell'emendamento Contu - Giua Angelo:

« 1.º periodo: a) - alle parole: "nella misura del 60 per cento" sostituire le parole: "pari all'ammontare".

b) - dopo le parole "redditi agrari" aggiungere le parole: "nonchè per".

Ultimo periodo:

Alla cifra "40 per cento" sostituire "60 per cento" ».

ZUCCA (P.S.I.) si compiace della decisione della Giunta di accettare il secondo comma dell'emendamento di cui è firmatario, concernente l'estensione ai Comuni dei vantaggi previsti dal progetto di legge in esame.

Esprime il parere che, quando un progetto di legge ritorna in Commissione finanze perchè emendamenti presentati in Consiglio propongono un aumento di spesa, la Commissione debba anche esaminare la possibilità di effettuare degli storni, se ciò si dovesse rendere necessario. D'altronde, l'emendamento di cui è firmatario, in quanto restringe le categorie degli agricoltori e allevatori che devono beneficiare dei provvedimenti della legge, non comporta un aumento di spesa tanto oneroso quanto a prima vista potrebbe sembrare. Prega perciò la Commissione finanze di voler rivedere la propria posizione rispetto all'emendamento e fa notare che, avendo la Commissione espresso parere favorevole all'esenzione totale dai contributi unificati — che rappresentano l'onere più grave —, l'accettazione delle altre richieste dovrebbe comportare un aumento di appena 10-15 milioni di lire.

PRESIDENTE chiede a Zucca di indicare il capitolo dal quale potrebbe essere stornata la somma necessaria all'attuazione del progetto di legge modificato dall'emendamento da lui presentato.

ZUCCA (P.S.I.) risponde che il Consiglio dovrebbe autorizzare l'Assessore a reperire la somma necessaria alla attuazione del progetto di legge.

PERNIS (P.N.M.) dichiara che la Commissione da lui presieduta ha fatto tutto il possibile perchè il progetto di legge venisse quanto prima in discussione al Consiglio. Essa, perciò, non ha volutamente esaminato da un punto di vista tecnico-finanziario il merito dei vari emendamenti all'articolo 1. D'altra parte, i membri della Commissione sono stati concordi nel ritenere estremamente pericoloso che la Regione esentasse i contribuenti dal pagamento delle imposte in misura totale. Nè è

esatto che sia compito della Commissione finanze indicare i capitoli del bilancio dai quali stornare le somme necessarie per realizzare gli emendamenti proposti. Infatti, può darsi il caso che la Giunta abbia già preparato qualche progetto di legge urgente che impegni gli stanziamenti dei capitoli che la Commissione potrebbe indicare.

ZUCCA (P.S.I.) dichiara di accettare le modifiche approvate dalla Commissione finanze, con l'intesa che siano compresi anche i contributi unificati suppletivi riferiti all'annata agraria indicata nel progetto di legge.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, assicura Zucca che la formulazione dell'articolo sarà interpretata in tal senso.

CONTU (P.S.d'A.) dichiara di ritirare il suo primo emendamento e di aderire, limitatamente all'espressione iniziale, all'emendamento Corona Loddo Claudia - Zucca - Cossu (« Agli agricoltori, coltivatori e conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali... »).

Comunica che il Gruppo sardista è venuto nella determinazione di accettare la deliberazione della Commissione finanze, e propone che al primo comma dell'articolo, dopo le parole « a carico della Regione », si dica « in misura pari all'ammontare delle somme »; e che dopo le parole « di competenza 1951 » e prima delle parole « per le imposte erariali » si inseriscano le parole « nella misura del 60 per cento ». Dichiara di mantenere l'emendamento tendente ad aggiungere le parole « o dovute » dopo le parole « somme dagli stessi versate » per comprendere i contribuenti che non abbiano ancora pagato.

Concludendo osserva che, in seguito alle varie modificazioni apportate al primo comma, il secondo comma non può essere approvato nella formulazione proposta dalla Commissione, per evitare che per alcune categorie l'esenzione dai contributi unificati sia limitata al 40 per cento.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, concorda sulle osservazioni fatte da Contu.

MEDDA (P.L.I.), *relatore*, è del parere che sia opportuno approvare il testo proposto dalla quarta Commissione limitatamente all'e-

spressione iniziale: « agli agricoltori ed allevatori ».

ZUCCA (P.S.I.) osserva che la espressione usata dalla Commissione è molto generica.

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, è del parere che sia opportuno riportare il testo della legge regionale numero 16.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo 1 nel testo concordato tra i vari Gruppi: « Agli agricoltori che siano coltivatori o conduttori di aziende e agli allevatori delle zone per le quali sono applicabili le provvidenze eccezionali previste dalla legge regionale 16 ottobre 1951, numero 16, è concesso un contributo a carico della Regione ».

(E' approvata).

Mette in votazione le parole « in misura pari all'ammontare delle somme dagli stessi versate o dovute per contributi agricoli unificati, di competenza 1951 ».

(Sono approvate).

Mette in votazione le parole: « nella misura del 60 per cento per imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari, nonché per infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza degli anni 1949 e 1950 ».

(Sono approvate).

Mette in votazione il secondo comma dell'emendamento Corona Loddo Claudia - Zucca - Cossu.

(E' approvato).

Mette in votazione l'ultimo comma dell'articolo nella seguente formulazione: « Per i proprietari che risultino iscritti nei ruoli delle imposte complementari afferenti l'anno 1949 il contributo di cui al primo comma è fissato nella misura del 40 per cento limitatamente alle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari e sugli infortuni agricoli, di competenza 1951, e per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e sui redditi agrari di competenza 1949 e 1950 ».

(E' approvato).

Art. 2

La Giunta regionale è autorizzata a procedere all'emanazione delle norme relative all'attuazione di quanto è disposto dal precedente articolo 1.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Contu - Giua Angelo:

« Aggiungere all'articolo 2 in fine: "e agli storni necessari" ».

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, chiede che in sede di coordinamento l'articolo 2 sia mantenuto nella formulazione attuale e che dell'emendamento Contu - Giua Angelo se ne tenga conto nell'articolo 3.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 2.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Contu - Giua Angelo con l'intesa che di esso si terrà conto in sede di coordinamento secondo la proposta dell'Assessore alle finanze.

(E' approvato).

Art. 3

Le spese previste dall'art. 1 della presente legge fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione per l'esercizio 1952.

CONTU (P.S.d'A.) chiede che si indichi esattamente il capitolo del bilancio sul quale devono far carico le spese previste dal progetto di legge: il capitolo 80.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la modifica proposta da Contu.

(E' approvato).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

presenti e votanti	34
maggioranza	18

favorevoli	32
contrari	2

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Borghero - Brotzu - Corrias Efisio - Castaldi - Cerioni - Contu - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacovich - Crespellani - Deriu - Era - Falchi Pierina - Filiheddu - Giua Angelo - Giua Elio - Lay - Masia - Medda - Melis - Meloni - Morgana - Muretti - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Soggiu Piero - Torrente - Zucca).

La seduta è tolta alle ore 13 e 05.